



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 123 del 16/07/2026

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2025: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

VERBALE

Il **16 di luglio 2026**, a partire dalle ore **14:32**, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

N. Progr	Nominativo	Incarico	Presenza
1.	DI STEFANO ROBERTO	Sindaco	Presente
2.	AIOSA ALESSANDRA	Assessore	Presente
3.	FIORINO GIOVANNI	Assessore	Presente
4.	LAMIRANDA ANTONIO	Assessore	Assente
5.	LANZONI MARCO	Assessore	Presente
6.	NISCO LUCA	Assessore	Presente
7.	PATERNA LOREDANA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 1

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2022 del 31/03/2022, la presenza dell'Assessore Giovanni Fiorino è avvenuta da remoto. L'identità personale del componente collegato in videoconferenza, compresa la votazione, è stata accertata da parte del Segretario Generale.

Partecipa il Segretario Generale CARBONARA ROBERTO MARIA.

Assume la presidenza il Sindaco DI STEFANO ROBERTO, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vista la proposta deliberativa allegata, n. **3490/ 2026** del **22/06/2026** ad oggetto:

"BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2025: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ";

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

"BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2025: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ".

INDI,

Con separata votazione, con **voti unanimi favorevoli** espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, a fini di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco
DI STEFANO ROBERTO**

**Il Segretario Generale
CARBONARA ROBERTO MARIA**



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Proposta di deliberazione Giunta Comunale

3490/2026

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2025: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Dirigente Firmatario

PECORA CINZIA

Settore Economico Finanziario e tributario

Settore Economico Finanziario e tributario

IL DIRETTORE

Premesso che l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

Richiamati, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.:

- l'art. 1, commi 2, i quali definiscono "organismi strumentali" di enti locali le "loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica", ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 11-ter, il quale definisce gli "enti strumentali" di enti locali le aziende o enti, pubblici o privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000, per i quali l'ente ricade nelle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo;
- l'art. 11-quater, il quale definisce "controllate" le società nelle quali l'ente locale ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili ovvero dispone voti sufficienti per esercitare una influenza dominante;
- l'art. 11-quinquies, il quale definisce "partecipate" le società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata (comma 1);

Rilevato che:

- ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11ter – 11 quinquies, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo;

- ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ([All-4-4](#)), non sono da ricomprendere nel perimetro di consolidamento gli enti, le aziende e le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

Considerato che:

- dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:
 1. al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - Elenco A) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
 - Elenco B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);
 2. i due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta e sono aggiornati per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;
 3. l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

Considerato altresì che:

- al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società che rientrano nei casi di "irrelevanza", ovvero:
 - quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici;
 - sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in enti/ società inferiori all'1% del capitale degli stessi;
 - impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento e pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
- a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Richiamato il Principio contabile applicato del bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.

118/2011), il quale stabilisce che le partecipazioni indirette rilevano ai fini del consolidamento solo qualora si configuri una catena societaria caratterizzata dal controllo di diritto o di fatto lungo i diversi livelli della struttura;

Considerato che l'Ente detiene quote di partecipazione minoritarie in società ed enti intermedi operanti in regime di controllo congiunto i quali a loro volta detengono partecipazioni di minoranza in ulteriori società situate a valle della catena;

Constatato e verificato che tale assetto societario determina l'interruzione della catena di controllo a ciascun livello della struttura, atteso che:

- la quota nell'organo intermedio non attribuisce a questo Comune il controllo o l'influenza dominante;
- la quota detenuta dall'ente intermedio nella società a valle esclude l'esercizio di un controllo di diritto o di fatto ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

Ritenuto, pertanto, di non includere nel perimetro di consolidamento le società partecipate indirettamente che presentino i suddetti requisiti, data la totale assenza di controllo a cascata e l'insussistenza dei presupposti giuridici e contabili previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente sono indicati le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;
- è stato considerato il Piano di revisione delle partecipazioni aggiornato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18/12/2025
- in data 9/04/2024 per la società CTP Spa in liquidazione è stata avviata la procedura di liquidazione giudiziale a seguito di sentenza del tribunale di Monza n.66/2024;

Dato atto che al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Sesto San Giovanni la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto dell'anno 2025 e i bilanci delle società ed enti e organismi controllati e partecipati al 31/12/2025 ove disponibili anche se non formalmente approvati;

I parametri del Comune di Sesto San Giovanni, relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale al 31.12.2025, approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n.12 in data 30.04.2026, sono i seguenti:

	Comune di Sesto San Giovanni	3% dei valori del Comune
Totale dell'attivo	518.792.305,40 €	15.563.769,16 €
Patrimonio netto	424.011.416,40 €	12.720.342,49 €
Totale ricavi caratteristici	91.609.271,11 €	2.748.278,13 €

Considerato che per ciascuno degli enti e società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica sono stati esaminati i valori dell'attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) relativi ai bilanci 2025, ai fini di valutare l'incidenza rispetto ai corrispondenti valori del Comune di Sesto San Giovanni;

Dando altresì atto, in particolare, per le Fondazioni che:

- i presupposti per l'inserimento nel percorso di consolidamento sono rappresentati dalle disposizioni dell'art. 11ter del D. Lgs. 118/2011e, in particolare, dal pertinente paragrafo del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, modificato con il decreto ministeriale 11 agosto 2017 (c.d. VII correttivo), che include esplicitamente le fondazioni nel perimetro del bilancio consolidato degli enti territoriali, nell'ambito degli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo *"Costituiscono componenti del*

"gruppo amministrazione pubblica": (...) 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;" Al punto 4.4 specifica altresì, rimarcando l'importanza di considerare le fondazioni nel perimetro di consolidamento, che: *"Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti."* La Commissione Arconet ha evidenziato che permane un multistrato normativo che richiede, al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), l'attento esame dell'atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni;

- numerose deliberazioni della Corte dei conti esprimono la correttezza della loro inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica; si richiama da ultima la deliberazione n.86/2021 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, la quale fornisce ulteriori chiarimenti sulla valutazione delle fondazioni ex IPAB nel bilancio consolidato. Nelle conclusioni del parere, dopo aver ricordato che, con riferimento alle fondazioni ex Ipab, le modifiche introdotte nella riforma del terzo settore hanno una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, la Corte dei conti ribadisce che, al fine dell'inserimento della fondazione ex IPAB nel gruppo "amministrazione pubblica", è rimandato all'Ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni sopra richiamate e previste dall'art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dall'allegato principio contabile applicato n. 4/4.

Verificato che:

- il CIMEP – Consorzio Milanese Edilizia Popolare in liquidazione, pur rientrando nel Gruppo Amministrazione Pubblica, deve essere escluso dal perimetro di consolidamento in quanto non svolgendo più le attività originariamente previste ed essendo in avanzata fase di liquidazione non è tenuto alla predisposizione del conto economico e del conto del patrimonio, pertanto, non sono disponibili i dati necessari al consolidamento (punto 3.1 del principio contabile concernente il bilancio consolidato);
- la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti, rispetto al bilancio della capogruppo, non supera il limite del 10% previsto dal principio contabile applicato;
- le partecipazioni indirette per il tramite di CAP Holding, data la totale assenza di controllo a cascata e l'insussistenza dei presupposti giuridici e contabili previsti dalla normativa vigente non rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e, conseguentemente, sono escluse dal perimetro di consolidamento;

Visto che il Principio Contabile di riferimento nell'attuale formulazione prevede al punto 4.4.:

- il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e gli enti strumentali partecipati;

Considerato che il principio contabile di riferimento nell'attuale formulazione prevede al punto 3.2,

che l'Ente capogruppo deve impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Acquisiti pertanto:

- gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi e delle dimensioni contabili al 31.12.2025, risultano da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sesto San Giovanni" e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) e sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- le direttive da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sesto San Giovanni", al fine di coordinare le operazioni di consolidamento e acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2025, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2025, allegato sub C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che restano escluse:

- dal GAP le seguenti società partecipate per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto:

Denominazione		Natura	Quota di partecipazione	Motivo esclusione GAP
BCC MILANO		Società partecipata	0,0005	irrilevante per quota di partecipazione inferiore al 1%
Partecipazioni indirette (tramite CAP Holding Spa)	Rocca Brivio Sforza Srl in liquidazione	Società partecipata	5,09	partecipazione indiretta <20% e assenza di controllo a cascata
	Pavia Acque S.c.a.r.l.	Società partecipata	1,01	partecipazione indiretta <20% e assenza di controllo a cascata
	Neutalia S.r.l.	Società partecipata	7,98	partecipazione indiretta <20% e assenza di controllo a cascata
	Aemme Linea Ambiente	Società partecipata	1,996	partecipazione indiretta <20% e assenza di controllo a cascata

- dal perimetro di consolidamento i seguenti enti:

Denominazione	Natura	Quota di partecipazione	Motivo esclusione perimetro consolidamento
FPMCI - Fondazione provinciale milanese per la cooperazione internazionale	Ente Strumentale Partecipato	4,54	irrilevante per mancanza di dati
Consorzio Intercomunale Milanese Edilizia Popolare – CIMEP in liquidazione	Ente Strumentale Partecipato	35,10	irrilevante per mancanza di dati
Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A in liquidazione	Società partecipata	41,71	avviata procedura concorsuale
Fondazione ISEC	Ente Strumentale Partecipato	30,00	Irrilevanti parametri economico-patrimoniali inferiori alle corrispondenti soglie minime del comune

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/4

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co.1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi.

PROPONE
alla Giunta Comunale di deliberare:

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:
 - gli elenchi aggiornati degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2025, risultano da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sesto San Giovanni" e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) e sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - le direttive per il consolidamento dei bilanci, allegato sub C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alle direttive e linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie alle società oggetto di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'anno 2025, in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D. Lgs.23/6/2011, n.118 e di quanto previsto dal principio 4/4 allegato al medesimo decreto;
- 3) di demandare al Responsabile del Settore economico finanziario e tributario l'esecuzione del presente provvedimento;
- 4) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi l'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.